

AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO

(Dicembre 2011)

AMBIENTE

Parole chiave	<i>Mercurio, stoccaggio</i>
Riferimento	GUUE L328 del 10-12-11
Estremi	Direttiva 2011/97/UE del Consiglio del 5 dicembre 2011
Titolo	Direttiva 2011/97/UE del Consiglio, del 5 dicembre 2011, che modifica la direttiva 1999/31/CE per quanto riguarda i criteri specifici di stoccaggio del mercurio metallico considerato rifiuto
Contenuti	<p>Questa direttiva prevede l'applicazione delle migliori tecniche attualmente disponibili per lo stoccaggio temporaneo (da 1 a 5 anni) di questo particolare tipo di metallo.</p> <p>In particolare vengono modificati gli allegati I, II e III della direttiva 1999/31/CE che riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none">- requisiti richiesti ai fini dello stoccaggio temporaneo del mercurio metallico;- requisiti specifici applicabili al mercurio metallico da stoccare per più di un anno (composizione, serbatoi, procedure di ammissione e documentazione);- controllo delle emissioni, ispezione e gestione delle emergenze del sito di stoccaggio e relativa tenuta dei registri. <p>Gli Stati membri dovranno mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 marzo 2013.</p>
Link	www.eur-lex.europa.eu

Parole chiave	<i>Sviluppo sostenibile, incentivazioni</i>
Riferimento	GUUE L329 del 13.12.11
Estremi	Decisione 2011/830/UE della Commissione del 9 dicembre 2011
Titolo	Decisione 2011/830/UE di esecuzione della Commissione, del 9 dicembre 2011, sui paesi beneficiari del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo per il periodo dal 1° gennaio 2012, a norma del

a cura dello
Sportello Ambiente della SSC

	regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio
Contenuti	<p>Il regolamento (CE) n. 732/2008 prevede la concessione di un regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo ai paesi in via di sviluppo che soddisfano i criteri specificati agli articoli 8 e 9.</p> <p>In particolare, il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo può essere concesso ai paesi che:</p> <p>a) abbiano ratificato ed effettivamente applicato le convenzioni di cui all'allegato III (Convenzioni essenziali ONU/OIL sui diritti umani e sul diritto del lavoro e Convenzioni relative ai principi ambientali e di buon governo);</p> <p>b) si impegnino a mantenere la ratifica delle convenzioni e delle relative leggi/misure di attuazione e accettino che l'applicazione sia periodicamente soggetta a verifica e riesame a norma delle disposizioni di attuazione delle convenzioni che hanno ratificato;</p> <p>c) siano considerati "paesi vulnerabili", ovvero che la Banca mondiale non abbia classificato per tre anni consecutivi come paese a reddito elevato</p> <p>Sulla base di questi viene stabilito che la Repubblica del Capo Verde beneficerà del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo, di cui al regolamento (CE) n. 732/2008, dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2013.</p>
Link	www.eur-lex.europa.eu

Parole chiave	<i>Sostanze chimiche pericolose, trasporto</i>
Riferimento	<i>GU n. 283 del 5-12-2011</i>
Estremi	Decreto Legislativo 27 ottobre 2011, n. 200
Titolo	Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 689/2008 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose
Contenuti	<p>Le sanzioni relative ai non adempimenti alle disposizioni del regolamento n. 689/2008 sono così indicate:</p> <p>Art. 3: Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 7 e 14, paragrafo 1, del regolamento in materia di notifica di esportazione trasmessa alle parti e ad altri Paesi</p> <p>Art. 4 : Violazione dell'obbligo derivante dall'articolo 9 del regolamento in materia di informazioni sull'esportazione e sull'importazione di sostanze chimiche</p> <p>Art. 5: Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 13 del regolamento in materia di altre informazioni diverse dall'obbligo di notifica</p> <p>Art. 6: Violazione dell'obbligo derivante dall'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento in materia di divieto di esportazione</p> <p>Art. 7 Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 15 del regolamento in materia di informazione sui movimenti di transito</p>

*a cura dello
Sportello Ambiente della SSC*

Link	www.gazzettaufficiale.it
-------------	--

Parole chiave	<i>MUD</i>
Riferimento	GU n. 303 del 30-12-2011
Estremi	DPCM 23 dicembre 2011
Titolo	Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2012
Contenuti	Il modello di dichiarazione allegato al decreto sostituisce quello di cui al DPCM 27 aprile 2010; tale modello dovrà essere utilizzato per le dichiarazioni da presentare, entro il 30 aprile 2012, con riferimento all'anno 2011, da parte dei soggetti interessati.
Link	www.gazzettaufficiale.it

Parole chiave	<i>SISTRI, ATO</i>
Riferimento	G.U. n. 302 del 29-12-2011
Estremi	D.L. 29 dicembre 2011, n. 216
Titolo	Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
Contenuti	Il decreto, in vigore dallo stesso giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, prevede tra le altre cose, il differimento della data di operatività del SISTRI (il termine di entrata in operatività del SISTRI viene spostato al 2 aprile 2012) e della cessazione di efficienza delle ATO (la soppressione delle ATO è rimandata al 31 dicembre 2012).
Link	www.gazzettaufficiale.it

BANDI

Estremi	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO 13 dicembre 2011 -
Riferimento	GU n. 294 del 19-12-2011
Titolo	Bando adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c) del decreto 23 luglio 2009 per interventi di attivazione di filiere produttive delle biomasse, secondo la Linea di attività 1.1 del POI Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007-2013
Contenuti	<p>Il decreto disciplina i termini, le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore dei programmi di investimento riguardanti interventi di attivazione, rafforzamento e sostegno di filiere delle biomasse che integrino obiettivi energetici di salvaguardia dell'ambiente e sviluppo del territorio attraverso il riutilizzo e la valorizzazione delle biomasse.</p> <p>Le risorse finanziarie disponibili per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto sono pari a 100 milioni di euro a valere sulla dotazione finanziaria assegnata all'Attività 1.1 "Interventi di attivazione di filiere produttive che integrino obiettivi energetici ed obiettivi di salvaguardia dell'ambiente e dello sviluppo del territorio" del POI Energia.</p> <p>Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese costituite nelle seguenti forme giuridiche:</p> <ul style="list-style-type: none">a) società di cui ai capi III e seguenti del Titolo V del Libro V del codice civile,b) consorzi con attività esterna di cui agli articoli 2612 e seguenti del codice civile,c) società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, <p>che intendano realizzare i programmi di investimento di cui all'articolo 6; esse dovranno rappresentare inoltre l'intera filiera delle biomasse oggetto del programma di investimento.</p> <p>La domanda di agevolazione (indicazioni in allegato n. 3) deve essere compilata per via elettronica utilizzando la procedura informatica messa a disposizione sul sito www.sviluppoeconomico.gov.it secondo le modalità indicate; la stampa della domanda di agevolazioni completa della documentazione richiesta (art.10 comma 5) deve essere presentata entro e non oltre sette giorni dalla data di trasmissione elettronica della stessa.</p>
Data scadenza	La domanda di agevolazioni in formato cartaceo deve essere presentata a partire dal 90° giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella GU e sino al 120° giorno dalla medesima data.
Link	http://www.sviluppoeconomico.gov.it

*a cura dello
Sportello Ambiente della SSC*